



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 338 del 11 Febbraio 2005

Oggetto: D.Lgs. 99/1992 L.R. 3/2000 DGR 3247/95 aggiornamento direttiva B “ Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”

L'Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L'utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue è normato dal D. Lgs. n.99 del 27 gennaio 1992, con lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Il succitato Decreto legislativo, tra l'altro, rimanda alle Regioni la definizione di “*ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento*”.

Al fine di disciplinare in modo più approfondito le modalità di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, nonché di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, la Regione del Veneto, ha provveduto - con DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995 ad emanare l'apposita direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”.

Le esperienze successivamente maturate su tali tematiche hanno evidenziato la necessità di definire in modo ancora più accurato gli adempimenti connessi con l'utilizzo in agricoltura di tali residui, con particolare riferimento ai fanghi.

Con DGR n. 2090 in data 11 luglio 2003 la Regione del Veneto ha pertanto provveduto da un lato ad attivare un *programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione*, in caricando ARPAV ad effettuare il primo livello della campagna di monitoraggio sugli impianti pubblici di depurazione dei reflui civili ed assimilabili con potenzialità superiore a 25.000 abitanti equivalenti e dall'altro ad istituire un “Tavolo di Lavoro” sui fanghi cui affidare il compito di produrre un documento tecnico che, anche sulla base dei provvedimenti comunitari, ridefinisca in particolare le condizioni per un corretto riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.

Per quanto riguarda la campagna di monitoraggio della qualità dei fanghi l'area tecnico scientifica dell'ARPAV ha consegnato, nel dicembre 2003, la relazione finale relativa al primo livello del “Programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione”.

La stessa ha riguardato le caratteristiche dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali con potenzialità superiore a 25.000 abitanti equivalenti.

La relazione conclusiva afferma che:

*“Il monitoraggio ha fornito i primi dati sul contenuto in diossine, IPA e PCB dei fanghi prodotti dai maggiori depuratori del Veneto; le concentrazioni riscontrate sembrano essere relativamente basse e compatibili, con alcune eccezioni, con l'utilizzo in agricoltura.*

*L'analisi dei parametri previsti dalla normativa ha messo in evidenza la presenza di alcuni fanghi che non hanno i requisiti per l'utilizzo in agricoltura a causa dell'elevato contenuto in metalli; è stata altresì evidenziata la diffusione di concentrazioni elevate di arsenico e di boro, che nel primo caso sono da considerarsi accettabili in quanto legate ad un parimenti elevato livello di fondo dell'elemento nei suoli del Veneto che si traduce in un elevato livello medio di arsenico nei fanghi civili, e nel secondo caso non comportano alcun particolare problema ai suoli che risultano spesso carenti di boro.*

*Infine è stata evidenziata anche una elevata qualità agronomica dei fanghi per la presenza di elevate concentrazioni di sostanza organica, azoto e fosforo che possono contribuire a migliorare le caratteristiche dei suoli.”*

Per quanto riguarda invece il Tavolo di Lavoro, ai lavori dello stesso hanno partecipato rappresentanti delle Province, dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti di ARPAV, di Veneto Agricoltura, di API, delle Direzioni Regionali “Politiche Agricole e Strutturali” e “Tutela dell'Ambiente”.

Il tavolo di lavoro tecnico ha concluso una prima fase di lavoro con la produzione di un documento tecnico che da un lato regola, in maniera ancora più dettagliata di quanto già presente nella direttiva vigente, l'utilizzo dei fanghi conformemente alla buona pratica agronomica, dall'altra ridefinisce le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione ad all'attività di controllo rifacendosi ai principi di cautela e rintracciabilità del prodotto.

Sulla base di quanto contenuto in tale documento la competente Direzione di Tutela dell'Ambiente e dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti di ARPAV, hanno altresì provveduto ad aggiornare ed uniformare i contenuti della direttiva B2 “Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici”, allegata alla DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995.

Ne è pertanto scaturita l'allegata proposta di modifica della direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici” approvata con DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995. Tale nuova versione abroga e sostituisce integralmente la precedente versione.

Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

### **La Giunta Regionale**

**UDITO** il relatore, Assessore Renato Chisso incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, Il comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione e statale e regionale;

**VISTO** il D.Lgs. 22/1997

**VISTO** la L.R. 3/2000

**VISTO** il D.Lgs. 99/1992

**VISTA** la D.G.R. 3247/95

## **DELIBERA**

**art. 1.** - di approvare l'allegata direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

**art. 2.** - di disporre che la presente direttiva B sostituisce integralmente la direttiva B approvata con con DGRV 06.06.1995 n. 3247.

**art. 3.** - di disporre che l'entrata in vigore della stessa avvenga decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR.

**art. 4.** - di trasmettere ai Comuni, alle Province e all'ARPAV copia integrale della presente DGR.

**art. 5.** - di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R. comprensiva dell'allegato "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Mesetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan

Per il Dirigente del Servizio Rifiuti

Dott. Giuliano Vendrame

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

Dott. Luigi Masia

Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato

Ing. Fabio Strazzabosco